



## **STATUTO DELLA FONDAZIONE**

### **ARTICOLO 1)**

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE CASA DELL'ALBERO ONLUS"

La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

### **SEDE**

### **ARTICOLO 2)**

La Fondazione ha sede in Carpi, frazione Fossoli, Strada Statale Romana Nord, 135.

### **SCOPO**

### **ARTICOLO 3)**

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria a favore di persone disabili e non. La Fondazione ha lo scopo di prestare assistenza sociale e sanitaria a persone svantaggiate (anziani, handicappati, minori) con particolare riferimento alla promozione, diffusione e gestione di pratiche operative nella quotidianità sociale di difesa attiva dei diritti dei minori anche in situazione di disagio sociale e sanitario.

### **ARTICOLO 4)**

Le finalità della Fondazione saranno perseguite mediante:

- la promozione, la creazione, l'organizzazione e la gestione di centri di accoglienza, umana solidarietà e cura per persone in situazione di disagio nell'intento di alleviare la sofferenza e contribuendo all'autonomia dell'individuo con l'aiuto al riequilibrio fisico, psichico e morale;
- la gestione, promozione ed organizzazione di centri di assistenza, educativi e di riabilitazione e socio sanitari, formazione professionale, per minori, disabili fisici e psichici, case protette per anziani, inabili adulti e minori e, in generale, luoghi di accoglienza sia diurni che residenziali, offrendo in essi anche vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servizio anche di carattere sanitario o parasanitario;
- la creazione e la gestione, a favore di persone in stato di difficoltà, disagio, disadattamento o devianza, di centri di ascolto, di centri di assistenza con mezzi informatici o telematici di qualsivoglia natura, di call-center, anche d'intesa e previa autorizzazioni delle autorità competenti in materia;
- la promozione, il sostentamento e l'organizzazione di attività di volontariato e di azioni ed iniziative umanitarie a favore delle popolazioni svantaggiate, in particolare dei minori del "terzo mondo", anche attraverso la collaborazione con organismi internazionali, enti, società, organizzazioni non governative di sicura e comprovata affidabilità derivante dall'esperienza acquisita o dai riconoscimenti conseguiti per finalità analoghe;
- la creazione di un adeguato supporto psicologico-morale alle persone svantaggiate nonché ai familiari e alle persone a loro vicine;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, incontri, seminari, corsi di lezione e cicli di conferenze aperte al pubblico, dibattiti, anche in collaborazione sia di istituzioni scolastiche che di enti o organizzazioni, pubblici e privati, a supporto degli scopi sociali e



per favorire la conoscenza, la prevenzione, la soluzione di situazioni di difficoltà, disagio, disadattamento, devianza;

- l'organizzazione di viaggi o analoghe iniziative esclusivamente per finalità coerenti con gli scopi sociali.

La Fondazione al fine del conseguimento del suo scopo potrà:

- compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale;
- acquistare, vendere, permutare o prendere in locazione immobili e compiere ogni negozio opportuno o strumentale;
- accettare donazioni e contributi, organizzare e promuovere, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte e somministrazione di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, iniziative quali aste di opere d'arte, lotterie, avvenimenti, spettacoli...
- dare adesione, assumere interessenze e partecipazioni ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Fondazione;
- svolgere attività economica nel rispetto dei requisiti propri delle Onlus.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse secondo le disposizioni del D. Lgs. 460/97 e comunque in via non prevalente.

La Fondazione intende perseguire finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 10 D. Lgs. 460/97.

La Fondazione si interdice di svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle connesse.

Si interdice di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Si fa obbligo di impiegare utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Si fa altresì obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Valgono in genere le disposizioni di cui all'articolo 10 precitato D. Lgs. 460/1997.